



CITTÀ DI SAN DANIELE DEL FRIULI

Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO DELL'ANTIQUARIATO

Approvato con deliberazione consiliare n.83 del 17.12.2002

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento.

La manifestazione, la cui prima edizione si svolse nel 1990, intende valorizzare il centro storico, contribuire allo sviluppo turistico, commerciale e culturale della Città di San Daniele del Friuli.

Il presente regolamento disciplina la vendita delle cose antiche, usate, le opere frutto dell'ingegno, oggettistica, vestitari usati purché d'epoca, elaborazioni artistiche d'ogni genere.

Art. 2

Normativa di riferimento.

Il mercato dell'antiquariato viene disciplinato:

- dal presente regolamento;
- dalla L.R. 10/81.

Art. 3

Localizzazione e durata della manifestazione. Disposizioni straordinarie

Il mercato, come da allegata planimetria, si svolgerà in P.zza Vittorio Emanuele, Via Garibaldi, loggiato della Guarneriana e Via Roma (lato Guarneriana) e si effettuerà ogni ultima domenica del mese, ad esclusione dell'ultima di agosto ricadente nella Fiera di Aria di Festa, pari a n° 11 giornate.

In caso di forza maggiore, il responsabile del commercio su aree pubbliche sentiti gli operatori commerciali del mercato in oggetto, procederà con ordinanza alla sospensione, anticipo o rinvio della stessa.

Art. 4

Soggetti ammessi al mercato.

Sono ammessi alla vendita i soggetti muniti di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche o in sede fissa e dell'occupazione di suolo pubblico, delle merci della tipologia indicate nell'art. 1 c. 2 del presente regolamento ed i prodotti indicati nelle ex tabelle merceologiche XIV/27 (cose antiche o articoli di antiquario, opere di pittura scultura e grafia di qualsiasi datazione purché di valore artistico; oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico) e XIV/28 (cose usate in genere, con esclusione di auto, moto, ecc.).

Le persone fisiche in possesso dei requisiti morali ma non professionali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, possono porre in vendita per un massimo di 12 volte per ogni anno solare, (vedi circolare Regionale 7533/COMM/98) merce usata priva di valore storico e artistico.

Art. 5

Domanda di ammissione e suoi contenuti.

Le domande di ammissione vanno indirizzate al responsabile delle attività commerciali su aree pubbliche della Città di San Daniele del Friuli, in carta legale o resa legale contenente:

- a) generalità del richiedente;
- b) data e luogo di nascita;
- c) residenza;
- d) codice fiscale o partita I.V.A.;
- e) dati della autorizzazione amministrativa eventualmente posseduta;
- f) elenco degli articoli che si intende porre in vendita;

Le persone fisiche in possesso di requisiti morali ma non professionali, che intendono partecipare al mercato per la vendita dei propri prodotti, devono allegare alla richiesta un'autocertificazione nella quale si dichiara che la merce posta in vendita, non avente valore storico o artistico è di propria esclusiva proprietà e non è frutto di intermediazione commerciale.

L'autorizzazione ha valore decennale a partire dalla data di rilascio.

Art. 6

Assegnazione dei posteggi.

Le richieste di autorizzazioni commerciali verranno esaminate in ordine cronologico di presentazione al protocollo comunale o secondo la data del timbro postale di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda.

L'assegnazione dei posteggi avverrà secondo le seguenti priorità:

- a) autorizzazione valida inerente all'anno precedente a quello oggetto di richiesta;
- b) attività svolta in modo professionale;
- c) trasferimento del titolare dell'attività già presente al mercato;
- d) maggior numero di presenze accumulate al mercato;
- e) anzianità storica del richiedente documentata dal rilascio di precedenti autorizzazioni;

L'assegnazione del posteggio ha durata annuale.

Art. 7

Obblighi dell'assegnatario del posteggio.

L'occupazione dei posteggi deve avvenire dalle ore 07.00 alle 08.00 e devono essere liberati entro le ore 19.00 d'inverno (ora solare) e 20.00 d'estate (ora legale) del medesimo giorno.

Gli assegnatari del posteggio devono rispettare gli orari del mercato e comunque presenziare almeno fino alle ore 17.00 di ogni giorno nonché lasciare l'area pulita ed in ordine.

Gli oggetti posti in vendita devono essere disposti in modo decoroso, su banchi con altezza minima dal suolo pari cm. 50 salvo materiali ingombranti, pesanti, in metallo o pietra.

L'esposizione di vestiti usati, può occupare una superficie massima del 25% del posteggio dato in concessione e devono essere sistemati sul banco.

Art. 8

Criteri di priorità per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati.

Il posteggi non occupati dal concessionario entro le ore 8.00, limitatamente a tale giornata di mercato, verrà assegnato ad altro operatore commerciale in possesso di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche ma sprovvisti di area data in concessione, secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) attività svolta in modo professionale;
- b) maggior numero di presenze conteggiate a tale manifestazione nell'ultimo anno;
- c) maggior numero di presenze complessive a tale manifestazione
- d) anzianità storica del richiedente derivante dalla data di rilascio di precedenti autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche anche ai sensi delle previgenti normative in materia;
- e) in caso di parità di condizioni si procederà al sorteggio alla presenza degli interessati.

Art. 9

Decadenza/revoca del posteggio.

Decade dal posteggio e verrà allontanato dalla manifestazione chi perde i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa. al commercio e della concessione del posteggio e non ottemperi al pagamento dell'occupazione suolo pubblico nei termini e modi stabiliti di seguito richiamati:

- a) pagamento del posteggio giornaliero entro le ore 12.00 del giorno dello svolgimento della manifestazione;
- b) pagamento del posteggio annuale a tariffa ridotta con unica soluzione entro febbraio
- c) a seguito di assenze ingiustificate per 4 manifestazioni annuali verrà considerata assenza anche l'allontanamento dal posteggio prima delle ore 17.00 salvo cause di maltempo.

L'assegnatario decade dalla concessione del posteggio se non lo lascia l'area pulita e libera da ogni tipo di materiale entro le ore 19.00 d'inverno (ora solare) e 20.00 d'estate (ora legale), non ottempera a quanto previsto dall'art. 7 c. 3 del presente regolamento ed inoltre se espone materiale che offende il comune sentimento del pudore.

Art. 10

Posteggi.

I posteggi, fissati nel numero di 67 sono collocati in Via Garibaldi, P.zza Vittorio Emanuele II°, Via Roma e nel loggiato della Guarneriana. Le dimensioni dei posteggi, salvo autorizzazioni pregresse, sono di 10 mq. (ml. 5x2). Eventuali deroghe potranno essere concesse volta per volta, nel caso di esposizione di oggetti particolarmente voluminosi o quando se ne ravvisi l'opportunità.

I banchi, come da planimetria allegata, devono essere collocati in modo da lasciare libero passaggio dei pedoni e dei mezzi di soccorso. Eventuali tende ombrelloni o altri ripari dovranno avere un'altezza dal piano strada di almeno ml. 2.50.

Non è consentito l'uso di altoparlanti o altri strumenti sonori in genere, durante lo svolgimento della manifestazione.

Art. 11

Divieti.

Non è ammessa la sostituzione momentanea se non per brevi periodi di tempo (frazioni di ore) dei titolari dell'autorizzazione al commercio su posteggio dato in concessione.

E' vietato variare la destinazione d'uso del posteggio dato in concessione.

E' vietato cedere a terzi il posteggio avuto in concessione salvo cessione dell'azienda o di un ramo di essa.

Art. 12
Vigilanza della manifestazione

La vigilanza della manifestazione compete alla Polizia Municipale ed alle altre forze dell'ordine.

Art. 13.
Obblighi degli operatori commerciali.

-Gli operatori commerciali devono esibire ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione al commercio in sede fissa, la concessione del posteggio e della certificazione dell'avvenuto pagamento dell'occupazione suolo pubblico.

Gli espositori privati, mediante autocertificazione, devono asserire la proprietà della merce esposta e che non provenga da intermediazione commerciale.

E' fatto divieto ai veicoli degli espositori adibiti al trasporto delle merci di sostare nel centro storico comprese fra le vie Garibaldi, Del Monte, Vittorio Emanuele II°, Roma, P.zza del Pellegrino, Andreuzzi, Artegna, Manin, Cairoli, Cavour, Sini e San Sebastiano.

Art. 14
Responsabilità dell'Amministrazione

L'Amministrazione Comunale viene esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose che dovessero derivare dall'uso dell'area concessa. Per motivi di ordine pubblico o per necessità contingenti, con Ordinanza motivata del responsabile del servizio, la manifestazione in oggetto può essere sospesa, rinviata o spostata in altra sede senza che ne derivi alcun onere a suo carico.

Art. 15
Sanzioni.

Il regime sanzionatorio è regolamentato:

- a) dalla L. 689/81;
- b) dal Regolamento Comunale sulle Sanzioni Amministrative come da D. C.C. n° 98 del 26.10.01.

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate pecuniariamente con una somma da Euro 50 (cinquanta) a Euro 500 (cinquecento) salvo diverse sanzioni previste da altri regolamenti o leggi. Si procederà inoltre all'allontanamento dalla manifestazione interessata gli espositori che si renderanno responsabili:

- a) violazione degli obblighi dell'assegnatario del posteggio come previsto dall'art. 7 c.3 e 4.;
- b) sostituzione o rappresentanza in violazione dell' art. 11;
- c) turbativa dell'ordine pubblico e della disciplina del mercato.